



Pietracamela, 3 Maggio 2021

Spett.le
Gran Sasso Teramano spa in liquidazione
c.att. III.mo Dott. Gabriele Di Natale
Liquidatore
gransassoteramano@pec.it

Spett.le
PROVINCIA DI TERAMO
c.att. III.mo Diego Di Bonaventura,
Presidente
protocollo@pec.provincia.teramo.it
presidenza@pec.provincia.teramo.it

Spett.le
**CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO
D'ITALIA**
c.att. III.ma Antonella Ballone,
Presidente
cciaa@cameragransasso.legalmail.it

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
c.att. III.mo Marco Marsilio,
Presidente
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
COMUNE DI PIETRACAMELA
c.att. III.mo Michele Petraccia,
Sindaco
postacert@pec.comune.pietracamela.te.it

Spett.le
COMUNE DI FANO ADRIANO
c.att. III.mo Luigi Servi,
Sindaco
protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it

Spett.le
ASBUC DI PIETRACAMELA
c.att. III.mo Paride Tudisco,
Presidente
asbucpietracamela@pec.it

Spett.le
ASBUC DI INTERMESOLI
c.att. III.mo Corrado Bellisari,
Presidente
asbucintermesoli@pec.it



Oggetto: **Bando di vendita di beni immobili e altri beni senza incanto della società Gran Sasso Teramano spa in liquidazione - Invito a presentare offerte irrevocabili di acquisto.**

Con la presente, vogliamo sottoporre alla Vs. attenzione, le motivazioni che ci impediscono di presentare un'offerta per il bando in oggetto.

Di seguito, indichiamo le criticità maggiori da noi riscontrate:

- **Mancanza della definizione del costo del Canone di gestione della Cabinovia "La Madonnina".**

Nel Bando si fa riferimento alla Delibera di Consiglio Provinciale n.33 del 04/07/2018, e alla pagina 6 di quel documento si legge testualmente "*.....rinviare a successivi provvedimenti deliberativi la definizione dei canoni di concessione per le annualità successive.....*" riferendosi all'importo del Canone di gestione della Cabinovia "La Madonnina" da corrispondere alla Provincia di Teramo, lasciando quindi indefinito il costo reale di gestione dell'impianto.

- **Validità della Convenzione richiamata nel bando e, conseguentemente di tutti i contenuti della stessa.**

In data 01.12.2020, a seguito di una nostra richiesta di sapere quale Convenzione regola la gestione della Cabinovia "La Madonnina", la GST ci invia attraverso PEC una copia conforme all'originale della Convenzione firmata il 16.06.2014, indicandola come il documento valido che regola la gestione della Cabinovia.

Ora, nel bando di vendita dei beni della GST invece si indica una Convenzione dell'anno 2018 come Convenzione valida.

Alla nostra richiesta di visionare la suddetta Convenzione, fatta tramite pec del 22.04.2021, chiedemmo che ci fosse fornita una copia conforme all'originale della Convenzione, il documento che ci viene inviato non è firmato da una delle parti, - nello specifico manca la firma del Rappresentante Legale della GST -. L'assenza della firma di uno dei contraenti, mette in dubbio la validità di tale documento e quindi di tutti gli atti che hanno avuto come base legale tale convenzione.

- **Assenza di data presunta per la presa in possesso dei beni.**

Nel bando si specifica che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'omologa del piano ex Art. 182 Bis da parte del Tribunale di Teramo, (art. 5, lett. d del Bando) e ciò non fornisce una data certa sulla consegna dei beni oggetto del bando.

- **Indeterminatezza del momento in cui inizia il pagamento delle rate.**

Il bando prevede che "...le rate di pagamento non potranno avere una scadenza oltre il 30 Settembre di ogni anno a partire dell'anno in corso..." (art. 5, lett. c del Bando) ma, vista l'indeterminatezza della data dell'omologa del Piano da parte del Tribunale di Teramo, la tempistica dei pagamenti, è incongruente.

- **Carenza di parità tra i diversi offerenti.**

Vogliamo evidenziare che i beni oggetto della vendita sono stati gestiti da diversi anni da un soggetto terzo, il quale ha anche formulato l'offerta di acquisto posta come base d'asta di questo bando e che, secondo la vs. PEC del 27.04.2021 avrà a disposizione i beni fino a quando non avverrà l'omologazione dell'art. 182 Bis da parte del Tribunale di Teramo. Ciò lo



pone in una una posizione prevalente sugli altri operatori economici partecipanti a questo bando.

- **Clausola di gradimento obbligatoria che si basa su un documento non vincolante.**

Nel Bando si stabilisce una "clausola di gradimento" (art. 2 del Bando) così come anche si richiede l'inclusione di una "relazione illustrativa non vincolante ai fini dell'aggiudicazione.....che illustri gli obiettivi strategici del rilancio.....ai fini di consentire alla GST la valutazione della clausola di gradimento" (art. 5, lett. F del Bando). Ci sembra quindi non corretto che una relazione "non vincolante" sia però parte di una "clausola di gradimento" che può determinare l'aggiudicazione.

Dal 1965 la nostra azienda opera a Prati di Tivo, il successo della località è anche il successo economico della nostra azienda, pertanto la SIGET cercherà sempre di operare per il bene del territorio.

Confermiamo il ns. Interesse all'acquisizione dei beni / quote societarie, augurandoci che le modalità future, non presentino nessuna criticità.

SIGET s.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. ERMINIO DI LODOVICO

P.S. L'originale cartaceo di questa lettera è stata consegnata a mano nello Studio del Liquidatore Dott. Gabriele Di Natale alle ore 11:20